

Codice DB1110

D.D. 26 aprile 2010, n. 460

PSR 2007-2013: misura 214 "Pagamenti agroambientali". D.D. 204 del primo marzo 2010 e D.D. 402 e 403 del 15 aprile 2010: differimento dei termini di presentazione delle domande e di altra documentazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

I. di posticipare la scadenza per la presentazione della documentazione relativa ai Piani Pastorali aziendali ai sensi dell'azione 214.6/2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale", di cui alla D.D. n. 204 in data 1° marzo 2010 alla quale vengono apportate le modifiche ed integrazioni di seguito elencate:

- Il punto III del dispositivo viene così sostituito:

"III. Viene stabilito al 31 maggio 2010 il nuovo termine di scadenza della presentazione dei Piani pastorali ai sensi dell'azione 214.6/2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con piani pastorali aziendali ai sensi della D.G.R. n. 50-13328 del 15.02.2010 con la quale la Giunta regionale ha conferito l'incarico alla Direzione competente di consentire un nuovo periodo di validità rispetto al termine del 30 novembre 2009, in precedenza fissato dalla D.G.R. n. 37-11289 del 23.04.2009."

- La Determinazione dirigenziale n. 402 in data 13 aprile 2010 è modificata nell'allegato che ne fa parte integrante per quanto concerne la parte II DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI, pagina 26 scheda dell'azione 214.6.2.

- Il par. 2 CRITERI DI AMMISSIBILITA' è così sostituito:

"Sono ammissibili esclusivamente le domande degli allevatori di cui al punto precedente che rispondono ad entrambe le condizioni seguenti:

1) avevano manifestato l'intento ad aderire nel 2010 all'azione 214.6/2 presentando nel 2009:

- domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'azione 214.6/1;

- domanda di pagamento ai sensi dell'azione F6 di cui al PSR 2000-2006;

2) presentino o abbiano presentato il PPA entro la scadenza prevista dalla D.D. n. 204 in data 1° marzo 2010 e s.m.i."

II. Di posticipare la scadenza della trasmissione tardiva (ed eventuale presentazione in formato cartaceo) delle domande di aiuto/ pagamento e di pagamento ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.3/1, 214.3/2, 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/2, 214.7/3, 214.9 e della trasmissione (ed eventuale presentazione in formato cartaceo) delle domande di aiuto/ pagamento e di pagamento ai sensi dell'azione 214.8/1 di cui alle D.D. n. 402 e 403 in data 13 aprile 2010. A tale fine:

II.a) la Determinazione dirigenziale n. 402 in data 13 aprile 2010 è modificata nell'allegato che ne fa parte integrante per quanto concerne il cap. I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, COMUNI A TUTTE LE AZIONI, parte 2 DOMANDE DI AIUTO (E DI PAGAMENTO).

Il par. 10 TERMINI DI PRESENTAZIONE è così sostituito:

"10.1 Azioni riferite alle superfici

Per le tutte le azioni il cui premio è riferito alle superfici (cioè tutte quelle interessate dal presente bando ad eccezione della 214.8/1), il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica agli Enti delegati delle domande di aiuto/pagamento è stabilito al **17 maggio 2010**, tenuto conto dell'art. 22 (Deroga al termine ultimo per la presentazione) del regolamento (CE) 1122/2009.

Nel caso di compilazione in proprio, la consegna del formato cartaceo dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 17.05.2010.

Tale termine tiene conto della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale SIGC, nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del reg. CE 73/2009. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 14 del reg. CE 1122/2009, entro il *31 maggio 2010* potranno essere presentate con un nuovo invio telematico, senza l'applicazione di penalità, domande di modifica delle domande di aiuto/pagamento già trasmesse (in conseguenza di eventuali variazioni colturali, errori di compilazione, ecc.).

Se la domanda di modifica (e quella di revoca di cui al par. 10.3) non sono riferite o non siano riconducibili ad una domanda precedente verrà presa in considerazione la prima domanda di aiuto.

Sia la domanda originaria che quella modificata restano tracciate a sistema.

Qualora pervengano, entro i termini consentiti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

I dati di tale domanda dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli delegati nel corso dell'istruttoria.

La domanda di modifica va compilata, stampata in copia cartacea, sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate al par. 9.

Gli Enti delegati potranno in qualsiasi fase del procedimento di loro competenza richiedere copia autentica della domanda sottoscritta dal beneficiario e detenuta presso il CAA mandatario.

Gli Enti delegati potranno richiedere, inoltre, qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Presentazione o modifica tardiva

Secondo quanto stabilito dall'art. 23 del reg. CE 1122/2009 nel caso di ritardo nella presentazione della domanda di aiuto/pagamento rispetto al termine del 17 maggio verrà applicata una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le eventuali domande di modifica presentate dopo la scadenza del 31 maggio verranno considerate ugualmente ricevibili con una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di aiuto/pagamento e le eventuali domande di modifica verranno considerate irricevibili qualora non siano state trasmesse entro l'11 giugno 2010 (25 giorni di calendario successivi al 17 maggio).

10.2 Azione 214.8/1

Per l'azione 214.8/1 (conservazione di razze locali minacciate di abbandono), in quanto "misura connessa agli animali" il cui sostegno è calcolato per unità di bestiame, non si applica il termine ultimo di presentazione previsto dall'art. 8, par. 1 del regolamento (CE) n. 1975/2006.

In accordo con le indicazioni dell'AGEA, la scadenza per la trasmissione telematica agli Enti delegati delle domande di aiuto/pagamento è fissata all'**11 giugno 2010**, termine coincidente con quello stabilito per le domande di pagamento relative agli impegni agroambientali derivanti dalla programmazione 2000-2006.

Entro tale termine potranno essere presentate con nuovo invio telematico, senza l'applicazione di penalità, domande di modifica delle domande di aiuto/pagamento già trasmesse (in conseguenza di eventuali errori di compilazione, ecc.).

Nel caso di compilazione in proprio, la consegna del formato cartaceo delle domande di aiuto/pagamento (e delle eventuali domande di modifica) dovrà avvenire entro le ore 12.00 dell'11 giugno 2010.

Dopo tale termine non è ammissibile la presentazione tardiva di domande di aiuto/pagamento o di modifica.

10.3 Revoca totale o parziale delle domande

Per tutte le azioni interessate dal presente bando, ai sensi dell'art. 25 del reg. CE 1122/2009, la revoca totale o parziale della domanda può avvenire in qualsiasi momento senza determinare l'applicazione di penalità, a eccezione dei casi di seguito specificati.

Se l'autorità competente ha già comunicato all'agricoltore il riscontro di irregolarità nella domanda di aiuto o l'intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche riguardanti le irregolarità rilevate.”

II.b) La Determinazione dirigenziale n. 403 in data 13 aprile 2010 è modificata nell'allegato che ne fa parte integrante per quanto concerne il cap. I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, COMUNI A TUTTE LE AZIONI, parte 2 DOMANDE DI PAGAMENTO.

Il par. 10 TERMINI DI PRESENTAZIONE è così sostituito:

“10.1 Azioni riferite alle superfici

Per le tutte le azioni il cui premio è riferito alle superfici (cioè tutte quelle interessate dal presente bando ad eccezione della 214.8/1), il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica agli Enti delegati delle domande di pagamento è stabilito al **17 maggio 2010**, tenuto conto dell'art. 20 (Deroga al termine ultimo per la presentazione) del regolamento (CE) 796/2004.

Nel caso di compilazione in proprio, la consegna del formato cartaceo dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 17.05.2010.

Tale termine tiene conto della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale SIGC, nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del reg. CE 73/2009.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 15 del reg. CE 796/2004, entro il *31 maggio 2010* potranno essere presentate con un nuovo invio telematico, senza l'applicazione di penalità, domande di modifica delle domande di pagamento già trasmesse (in conseguenza di eventuali variazioni colturali, errori di compilazione, ecc.).

Se la domanda di modifica (e quella di revoca di cui al par. 10.3) non sono riferite o non siano riconducibili ad una domanda precedente verrà presa in considerazione la prima domanda di pagamento.

Sia la domanda originaria che quella modificata restano tracciate a sistema.

Qualora pervengano, entro i termini consentiti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

I dati di tale domanda dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli delegati nel corso dell'istruttoria.

La domanda di modifica va compilata, stampata in copia cartacea, sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate al par. 9.

Gli Enti delegati potranno in qualsiasi fase del procedimento di loro competenza richiedere copia autentica della domanda sottoscritta dal beneficiario e detenuta presso il CAA mandatario.

Gli Enti delegati potranno richiedere, inoltre, qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Presentazione o modifica tardiva

Secondo quanto stabilito dall'art. 21 del reg. CE 796/2004 nel caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento rispetto al termine del 17 maggio verrà applicata una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le eventuali domande di modifica presentate dopo la scadenza del 31 maggio verranno considerate ugualmente ricevibili con una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di pagamento e le eventuali domande di modifica verranno considerate irricevibili qualora non siano state trasmesse entro l'11 giugno 2010 (25 giorni di calendario successivi al 17 maggio).

10.2 Azione 214.8/1

Per l'azione 214.8/1 (conservazione di razze locali minacciate di abbandono), in quanto “misura connessa agli animali” il cui sostegno è calcolato per unità di bestiame, non si applica il termine ultimo di presentazione previsto dall'art. 8, par. 1 del regolamento (CE) n. 1975/2006.

In accordo con le indicazioni dell'AGEA, la scadenza per la trasmissione telematica agli Enti delegati delle domande di pagamento è fissata all'**11 giugno 2010**, termine coincidente con quello stabilito per le domande di pagamento relative agli impegni agroambientali derivanti dalla programmazione 2000-2006.

Entro tale termine potranno essere presentate con nuovo invio telematico, senza l'applicazione di penalità, domande di modifica delle domande di pagamento già trasmesse (in conseguenza di eventuali errori di compilazione, ecc.).

Nel caso di compilazione in proprio, la consegna del formato cartaceo delle domande di pagamento (e delle eventuali domande di modifica) dovrà avvenire entro le ore 12.00 dell'11 giugno 2010.

Dopo tale termine non è ammissibile la presentazione tardiva di domande di pagamento o di modifica.

10.3 Revoca totale o parziale delle domande

Per tutte le azioni interessate dal presente bando, ai sensi dell'art. 22 del reg. CE 796/2004, la revoca totale o parziale della domanda può avvenire in qualsiasi momento senza determinare l'applicazione di penalità, a eccezione dei casi di seguito specificati.

Se l'autorità competente ha già comunicato all'agricoltore il riscontro di irregolarità nella domanda di pagamento o l'intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche riguardanti le irregolarità rilevate."

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia